



SENT. N. 80/24

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI Presidente

Luigi GILI	Consigliere
------------	-------------

Alessandra OLESSINA Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **23905** del Registro di

Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la

Regione Piemonte, nei confronti di:

-V. S.R.L. S. V., in fallimento, con sede legale in omissis, Via omissis, in
 persona del curatore fallimentare, dott. M. P., con studio in omissis, Via
 omissis; P.E.C. omissis;

- G. Z. S., cod. fisc. omissis, nato a omissis il omissis e residente a omissis, in omissis, in proprio, amministratore unico *pro tempore* della V. S.R.L. S. V., nessuno costituito in giudizio.

Uditi, nella pubblica udienza del 12 giugno 2024, il Magistrato relatore Cons.

Alessandra Olessina, la Procura contabile nella persona del V.P.G. Cons.

Alessandro Napoli, nessuno presente per le parti convenute, come da verbale.

Esaminati gli atti.

Rilevato in

FATTO

La Procura contabile ha chiamato in giudizio le parti convenute indicate in epigrafe per sentirle condannare al pagamento, in favore della Regione Piemonte, della somma di euro 2.329.325,98 a titolo di danno erariale in relazione al finanziamento erogato da Finpiemonte spa, a seguito di domanda presentata in data 10 ottobre 2013 e sottoscritta dal convenuto G. Z. S. in qualità di legale rappresentante della società qui convenuta, su apposito bando approvato con determinazione dirigenziale n. 343 del 7 agosto 2013, per la realizzazione del progetto denominato “Ampliamento gamma prodotti”, volto alla riorganizzazione delle aree produttive esistenti al fine di inserire, nelle nuove linee di produzione specializzate per cibi BIO senza glutine, prodotti pastorizzati per l’esportazione senza conservanti oltre al potenziamento della produzione.

A supporto del progetto di investimento di cui al bando veniva previsto un finanziamento complessivo pari ad euro 2.338.884,37, di cui l’85 per cento effettuato con risorse della BEI (Banca Europea per gli Investimenti) in forza di un contratto stipulato tra Finpiemonte e BEI, ed il restante 15 per cento effettuato con fondi bancari.

Il contratto di finanziamento veniva stipulato tra la società beneficiaria e la banca cofinanziatrice in data 21.1.2014, prevedendosi espressamente che la BEI è *“l’istituzione finanziaria, [...] che partecipa a fianco degli istituti finanziari al finanziamento di programmi di investimento rientranti negli obiettivi economici fissati dall’Unione Europea”*; in tale ottica, *“La società mutuataria riconosce una riduzione del tasso di interesse che non sarebbe*

altrimenti applicabile, [...], in assenza del finanziamento BEI”.

In data 21.1.2014 veniva stipulato tra la banca convenzionata Intesa San Paolo S.p.a. e la V. S.r.l., il contratto di mutuo, operando Intesa San Paolo S.p.a. per conto di Finpiemonte S.p.A. in forza del mandato conferito ai sensi della convenzione in essere tra la banca e Finpiemonte medesima.

Seguiva la contestuale erogazione della somma mutuata.

In data 9 febbraio 2016 scadevano i termini per la rendicontazione, secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione ed in virtù del punto 5.1, lettera a), del bando *“Obblighi dei beneficiari”*: *“La concessione del finanziamento genera per i beneficiari i seguenti obblighi: a. concludere il progetto e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Bando”*.

Inoltre, secondo l’art. 8 del Contratto di finanziamento *“Indilazionabilità degli obblighi della Parte Finanziata”*, *“L’obbligo della Parte Finanziata di pagare alle date fissate tutte le somme dovute a titolo di rimborso del capitale, di pagamento degli interessi o di altro titolo e, più in generale, l’adempimento degli obblighi di cui al presente contratto non potrà essere sospeso o ritardato neanche per il caso di contestazione, pure giudiziale, che fosse sollevata dalla Parte Finanziata, da garanti o da terzi”*.

Verificata la mancata presentazione della rendicontazione finale di spesa nei termini previsti nonché il mancato rispetto del piano di rientro del finanziamento concesso, Finpiemonte S.p.A., con nota n. 17-06857 del 13.3.2017, dava avvio al procedimento di revoca del finanziamento, poi concluso con l’atto finale di revoca di cui alla nota n. 17-10735 del 20.4.2017, con cui veniva, altresì, intimata all’impresa la restituzione della somma

quantificata in complessivi euro 2.329.325,98, così suddivisa: euro

1.977.487,67 quale quota di debito residuo del finanziamento erogato con fondi

BEI (quota capitale) ed euro 351.838,31 a titolo di oneri di agevolazione.

Peraltro, la banca convenzionata, Intesa San Paolo S.p.a., con lettera del

14.11.2016 aveva già comunicato alla V. S.r.l. la revoca degli affidamenti

bancari e la risoluzione del contratto di finanziamento.

A tal proposito, si richiamano in citazione sia il punto 5.3 del bando “Cause di

revoca delle agevolazioni”: “Finpiemonte può revocare totalmente il

finanziamento concesso nei seguenti casi: - se il beneficiario non rispetta gli

obblighi indicati al precedente punto 5.1 del Bando, sia l’art. 8 del Contratto di

finanziamento “Decadenza dal beneficio del termine, risoluzione del contratto

e recesso” punto B: “Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione

del contratto, a norma dell’art. 1456 c.c., sia in caso di inadempimento

dell’obbligo di pagare tutto quanto dovuto alla Banca con le modalità e nei

termini previsti dagli artt. 3 e 6, sia in caso di inadempimento di anche uno

solo degli obblighi di cui all’art. 7, lettere a), b), c), e) e di cui all’art. 7 bis)

[...]”.

La V. S.R.L. con sentenza del Tribunale di omissis in data 29-30 dicembre 2017

veniva dichiarata fallita (fallimento tuttora pendente).

Con atto in data 6.2.2018, la banca cofinanziatrice, Intesa San Paolo S.p.a.,

quale mandataria, in base a quanto previsto dall’Accordo di Convenzione e

mandato stipulato con Finpiemonte S.p.A., si insinuava nel credito derivante

dal finanziamento anche per la quota pubblica di Finpiemonte per capitale,

interessi ed oneri in via privilegiata ex d.lgs. n. 123/1998.

Il predetto credito veniva ammesso per l’intero importo richiesto (euro

	2.384.623,23), ma solo in via chirografaria.	
	La Procura, dopo l’invito a dedurre, ha emesso atto di citazione per il danno	
	erariale correlato alla mancata presentazione della prescritta rendicontazione di	
	spesa e l’omessa restituzione delle somme indebitamente percepite.	
	Nella pubblica udienza del 12 giugno 2024, la Procura, a fronte della mancata	
	costituzione in giudizio delle parti convenute, ha chiesto la dichiarazione di	
	contumacia e ha richiamato le argomentazioni e le conclusioni già svolte in	
	citazione.	
	Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	Ritenuto in	
	DIRITTO	
	1. In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia, ai sensi dell’art. 93	
	c.g.c., delle parti convenute che non risultano costituite in giudizio, nonostante	
	la regolarità della notifica dell’atto di citazione e del decreto presidenziale di	
	fissazione dell’udienza.	
	2. Venendo all’esame del merito, si osserva quanto segue.	
	Risultano accertati tanto gli elementi oggettivi, quanto quelli soggettivi della	
	responsabilità erariale.	
	2.1. In primo luogo, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai	
	privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al	
	quale la gestione del pubblico denaro sia svolta (cfr., <i>ex plurimis</i> , Cass., SS.UU.	
	nn. 4511/2006, 5019/2010, 25138/2014, 12086/2016).	
	2.2. Dalla complessiva lettura della documentazione in atti, poi, in coerenza con	
	la giurisprudenza in materia (cfr., tra le altre, Corte dei conti, Sezione II App.,	
	nn. 203/2019 e 518/2019), risulta evidente il mancato perseguimento delle	
	- pag. 5 di 12 -	

finalità del finanziamento, con conseguente inutilità dell'erogazione pubblica,

ed un livello quantomeno di colpa grave nella deviazione dal modello tipico di

condotta normativamente previsto.

Infatti, dagli atti versati in giudizio risulta che l'impresa beneficiaria non ha mai

presentato la rendicontazione finale delle spese, attraverso la quale avrebbe

dovuto documentare la fruizione del contributo per il raggiungimento delle

finalità pubblicistiche perseguite dal bando per le quali il contributo era stato

erogato.

Tale omissione ha costituito causa di revoca totale dell'agevolazione concessa,

determinando un danno all'erario rappresentato dall'importo non restituito.

Appare pacifico, al riguardo, come la condotta tenuta rappresenti

un'irregolarità alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia

CE in materia di erogazione di fondi comunitari per il finanziamento di

iniziative imprenditoriali, secondo cui *“il sistema di sovvenzioni messo a punto*

dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull'adempimento da parte

del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il

contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi

obblighi, [...] risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi

obblighi” e che *“il principio della tutela del legittimo affidamento non può*

essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione

manifesta della normativa vigente” (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione,

13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale

Werkvoorziening -C-383/06). E, ancora, *“costituisce irregolarità qualsiasi*

violazione di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da un'azione o

un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come

conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell'Unione, ovvero una spesa indebita” (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre - C465/10).

I principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria appaiono applicabili anche al caso di fondi statali o regionali erogati per incentivare attività produttive o di lavoro autonomo.

La giurisprudenza contabile, inoltre, pacificamente sostiene che la mancata puntuale rendicontazione della spesa effettuata con risorse pubbliche comprova la dannosità della condotta dell'agente, in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa (cfr., tra le altre, Corte dei conti, Sez. III App., 22 settembre 2020, n. 1529; su caso analogo, tra le altre, Corte dei conti, Sez. giurisdiz. Piemonte n. 40/2023), in quanto, in difetto dell'ottemperanza all'essenziale obbligo del *redde rationem*, rimane privo di dimostrazione, da parte delle parti convenute - rimaste peraltro contumaci nel presente giudizio -, l'effettivo impiego delle risorse per il conseguimento della finalità pubblica.

2.3. Nel caso di specie, essendo una società il soggetto destinatario delle risorse pubbliche, deve essere richiamata la giurisprudenza (tra le altre, Cass. n. 296/2013), in base alla quale: *“Qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in*

questione dal fine pubblico cui erano destinati. Nello schema sopra delineato, infatti, il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministrano di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati. Il rapporto di servizio, infatti, va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione".

Pertanto, nel caso di specie, alla responsabilità della società percettrice del finanziamento pubblico, come tale direttamente soggetta al sopra ricordato obbligo di rendicontazione delle spese effettuate e di restituzione delle somme indebitamente percepite, deve affiancarsi in via solidale, altresì, la responsabilità personale del convenuto G. Z. S., che ha ricoperto la carica di amministratore unico e rappresentante legale della società V. S.R.L. S. V. dall'8 marzo 2013 fino al 26 maggio 2017 (come risulta dalla visura storica, con relativi verbali di assemblea ordinaria dell'8 marzo 2013 e del 26 maggio 2017, allegata all'atto di citazione), arco temporale comprensivo sia del momento della presentazione della domanda di finanziamento (avvenuta il 10 ottobre 2013 e da lui sottoscritta), sia della data di scadenza del termine per la presentazione della rendicontazione (9 febbraio 2016).

È infatti evidente che l'omessa puntuale e corretta rendicontazione prima,

nonché lo sviamento delle somme di spettanza pubblica dalle finalità di interesse generale di destinazione, e l'omessa restituzione delle stesse poi, sono senz'altro direttamente imputabili ad intenzionali e consapevoli scelte e comportamenti del medesimo, quale amministratore unico della società percettrice.

Il predetto convenuto ha infatti violato i propri doveri institori e di rappresentanza, con comportamenti contrari alla legge, poiché, in virtù della posizione rivestita nell'ambito della società, si è direttamente ingerito nella gestione del pubblico denaro per finalità difformi da quelle di interesse generale: innanzitutto, ponendo in essere le condizioni per la sua percezione, attraverso la presentazione della relativa domanda, poi omettendo del tutto la rendicontazione delle spese rispetto alle somme percepite, infine non provvedendo, a tutt'oggi, alla restituzione dell'indebito, nonostante l'intimazione di Finpiemonte spa; in ultima analisi, disponendo illegittimamente del pubblico denaro e divenendo, così, egli stesso agente contabile di fatto (cfr. Corte dei conti, Sez. II App., 6/3/2006 n. 109; Sez. I App., 15/7/2008 n. 324/A; Sez. giur. Veneto, n. 114/2020; Sez. giur. Toscana, n. 112/2021).

Egli deve quindi rispondere, in solido, dell'ammanco pubblico con la società da lui stesso *pro tempore* amministrata.

2.4. Sotto il profilo soggettivo, ritiene il Collegio di ravvisare nella condotta di parte convenuta il requisito soggettivo del dolo, alla luce della consapevole e intenzionale violazione degli obblighi previsti dal bando e dalla normativa regionale regolanti l'effettuazione di spese coerenti con la finalità pubblicistica del finanziamento.

Occorre considerare, infatti, che la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai soggetti richiedenti una condotta connotata non solo da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, ma altresì da coerenza e rigoroso rispetto delle modalità di fruizione e rendicontazione; e ciò anche in relazione alla connessione tra il ruolo di amministratore/legale rappresentante ed il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso (cfr. questa Sezione, n. 227/2022).

3. Sussistono pertanto tutti gli elementi costitutivi per affermare la responsabilità erariale di parte convenuta per i fatti di causa, con conseguente condanna in solido della società V. S.R.L. S. V. in fallimento e di G. Z. S. al risarcimento del danno ammontante ad euro 2.329.325,98 (duemilionitrecentoventinovemilatrecentoventicinque/98).

Sulla predetta somma è altresì dovuta la rivalutazione monetaria dalla data di percezione del finanziamento fino alla data di deposito della presente sentenza, oltre agli interessi legali da tale ultima data sino all'effettivo soddisfo.

4. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell'erario dello Stato.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attorea, e, per l'effetto:

-dichiara la contumacia di V. S.R.L. S. V. e G. Z. S.;

-condanna in solido V. S.R.L. S. V. e G. Z. S. al pagamento, in favore di

Finpiemonte	s.p.a., dell'importo di euro euro 2.329.325,98	
	(duemilionitrecentoventinovemilatrecentoventicinque/98), oltre a rivalutazione	
	monetaria dalla data dell'erogazione del finanziamento <i>de quo</i> sino al deposito	
	della sentenza, e oltre agli interessi legali su tale somma rivalutata dal deposito	
	della presente sentenza fino al saldo effettivo.	
	Condanna in solido V. S.R.L. S.V. e G. Z. S. al pagamento delle spese di	
	giudizio in favore dell'erario, che si liquidano in euro 694,86	
	(seicentonovantaquattro/86).	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 12 giugno 2024, con	
	l'intervento dei magistrati:	
Marco Pieroni	Presidente	
Luigi Gili	Consigliere	
Alessandra Olessina	Consigliere estensore	
Il Giudice estensore	Il Presidente	
Alessandra OLESSINA	Marco PIERONI	
<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>	
Depositata in Segreteria il 10 luglio 2024		
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina SCRUGLI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto		
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione		
dei dati personali"		
	DISPONE	
	- pag. 11 di 12 -	

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di

detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, data della firma digitale

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo

30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri

dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 10 luglio 2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente